



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TOSCANA

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MARADEI | FRANCESCO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | NICOLOSI | MAURIZIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | TOCCI | STEFANO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello
spedito il 04/10/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. Sez:2 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di PISA
contro:
AG. RISCOSSIONE PISA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

contro:

l
l

contro:

difeso da:

LE

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n°
CARTELLA DI PAGAMENTO n°

IVA-ALTRO 2005
TRIB.ERARIALI 2005

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 1686/2017

UDIENZA DEL

30/11/2018 ore 09:30

N°

2364/18

PRONUNCIATA IL:


30/11/18

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

20/12/18

Il Segretario

Il Collaboratore Tributario
(Michele Genovese)



24



(segue)

SEZIONE


N° 9

REG.GENERALE

N° 1686/2017

UDIENZA DEL

30/11/2018 ore 09:30



Conclusioni dell' Agenzia appellante: voglia l' adita Commissione, in riforma della sentenza appellata, in via preliminare dichiarare inammissibile il motivo contenuto nella memoria del 26.4.2017 e confermare la legittimità degli atti impugnati; nel merito accogliere l' appello e rigettare il ricorso di primo grado, in ogni caso con condanna di parte avversa al pagamento delle spese di giudizio per entrambi i gradi di giudizio.

Conclusioni della società appellata: voglia l' adita Commissione, in via pregiudiziale respingere l' eccezione di inammissibilità contenuta nel primo motivo di appello; in via preliminare confermare la sentenza appellata; in via subordinata, confermare la sentenza di primo grado anche per tutti i motivi di diritto riproposti in via devolutiva e non vagliate dai primi giudici.

FATTO

Con atto ritualmente notificato e depositato l' Agenzia delle Entrate di Torino ha proposto appello avverso la sentenza n. 102/17, depositata il 14.7.2017 con la quale la CTP di Pisa ha accolto il ricorso proposto dalla società [redacted] s.a.s. avverso le cartelle di pagamento indicate nell' epigrafe della sentenza impugnata.

La vicenda contenziosa muove da una verifica fiscale svolta presso la società Essediti per l' anno di imposta 2005 le cui conclusioni erano riportate nel PVC dell' 1.10.2008 dal quale emergevano numerose violazioni fiscali, quali ricavi di competenza non imputati all' esercizio, plusvalenze dichiarate in misura inferiore a quelle realizzate, costi non documentati, non inerenti e non di competenza, ammortamenti non deducibili, altri costi e oneri non deducibili ai fini IVA, indebita detrazione di imposta per note di credito emesse a fronte di fatture per operazioni inesistenti, indebita detrazione di imposta relativa ad altre operazioni.

Veniva, quindi, notificato in data 11.3.2009 un avviso di accertamento con il quale era contestato alla società un maggior reddito imponibile ai fini IRES, un maggior valore della produzione rilevante ai fini IRAP e un' indebita detrazione IVA, irrogando le relative sanzioni.

I giudizi di primo e secondo grado proposti dalla predetta società avverso tale avviso erano respinti definitivamente con sentenza di questa Commissione n. 102/29/11 depositata il 22.12.2011 non essendo stato proposto ricorso per Cassazione.

La [redacted], frattanto, acquistava il 30.6.2006 con contratto registrato il 1.7.2006 un ramo di azienda dalla [redacted] e a seguito di tale acquisto l' Agenzia fiscale emetteva a carico della stessa, come coobbligata, due cartelle di pagamento inerenti l' avviso di accertamento inviato alla Essediti, inizialmente notificate a questa ultima per il beneficio di escussione, ma non essendo andato a buon fine, successivamente notificate alla prima, in qualità di società cessionaria.

La [redacted] impugnava le cartelle innanzi alla CTP di Torino che dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore della CTP di Pisa. Riassunto il giudizio la ricorrente società mutuava i motivi del

ricorso proposto alla CTP piemontese lamentando in ordine alla cartella n. 8 l'esorbitanza della pretesa tributaria rispetto al valore del ramo di azienda ceduto; la mancata attivazione del contraddittorio nelle varie fasi in cui si era articolato il rapporto controverso con Essediti non essendo mai stato notificato alcun avviso di accertamento né essendo stata mai chiamata in giudizio nella fase contenziosa giurisdizionale con grave violazione, quindi, del contraddittorio; la violazione del principio di correttezza fra le parti contrattuali e buona fede, la decadenza del termine previsto per la tempestiva notifica della cartella di pagamento. In ordine alla cartella relativa alle spese di lite, oltre a parte dei motivi dedotti sull'altra cartella, contestava il vincolo di obbligazione solidale anche con riferimento delle spese di lite.

Con memoria depositata il 26.4.2017 sosteneva che per effetto del combinato disposto dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 1306 del c.c. la sentenza della CTR piemontese n. 11 non potesse produrre effetti nei suoi confronti.

L'Agenzia si costituiva controdeducendo ai motivi di ricorso sostenendo la correttezza dell'operato dell'Ufficio e l'infondatezza dei motivi dedotti evidenziando, in particolare, con riguardo alla decadenza della notifica che le cartelle erano state notificate tempestivamente al debitore principale. La CTP di Pisa accoglieva il ricorso riassunto sulla base delle argomentazioni contenute nella memoria con riferimento all'art. 1306 c.c.

Appella l'Agenzia eccependo pregiudizialmente l'illegittimità della sentenza per avere la stessa deciso sulla base di un motivo dedotto per la prima volta tardivamente nella memoria del 26.4.2017 e, quindi, di una *mutatio libelli*, non potendosi ritenere contenuta tale deduzione nel motivo in cui si contestava la mancata attivazione del contraddittorio nel quale non si faceva cenno all'art. 1306 c.c.. In subordine l'Agenzia deduce l'erroneità della sentenza laddove statuisce che il titolo della pretesa erariale nei confronti della parte cessionaria sia costituita dalla sentenza della CTR passata in giudicato e, quindi, la non opponibilità della stessa alla cessionaria medesima, essendo diversamente il titolo azionato nei confronti della cedente e della cessionaria l'avviso di accertamento divenuto definitivo per il giudicato derivante dalla sentenza di reiezione dei ricorsi proposti; peraltro, la cartella di iscrizione delle spese di lite sarebbe successiva al passaggio in giudicato per effetto dell'art. 15, comma 2bis, del dc lgs n. 546 del 1992. Laddove la sentenza volesse sottendere la sussistenza di un obbligo di instaurare nei confronti della N un litisconsorzio necessario nella controversia contro l'atto impositivo adottato nei confronti di tale obbligo non sussisteva in base al principio affermato dalla Cassazione in numerose sentenze.

Controdeduce l'appellata società sostenendo l'infondatezza dei motivi di appello in quanto la memoria del 26.4.2017 non avrebbe introdotto alcun motivo aggiunto e in quanto solo la sentenza

della CTR pronunciata *inter partes* divenuta definitiva avrebbe reso definitiva la pretesa impositiva a carico dell'appellata, estranea ai due gradi di giudizio.

La società appellata ripropone, poi, in via subordinata e devolutiva i motivi dedotti nel ricorso non trattati, in quanto assorbiti, dai primi giudici

DIRITTO

L'appello dell'Agenzia è infondato.

Il Collegio osserva che nei ricorsi di primo grado proposti originariamente innanzi alla CTP di Torino, la società [redacted] aveva espressamente eccepito nel ricorso 2 [redacted] /2015, con effetto assorbente e dirimente su tutte le altre eccezioni, la nullità assoluta delle cartelle perché emesse nei confronti di un coobbligato inesistente essendo stata parte attrice nel processo avverso l'avviso di accertamento innanzi alla CTP e alla CTR di Torino esclusivamente la Essediti, negando per questo la coobbligatorietà, non essendo stata la prima, parte coattrice, né terzo chiamato in causa, né controparte in litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 14 del dc. lgs n. 546 del 1992, il quale dispone che se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi, disponendo che sia ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa. Identica eccezione era sostanzialmente dedotta nel ricorso [redacted] 2015 (pag.8). In concreto la ricorrente contestava che non la si poteva considerare coobbligata non avendo avuto notifica dell'avviso di accertamento sul cui debito di imposta si fondavano le cartelle (anche con riguardo alle spese del giudizio riguardante la Essediti) né avendo potuto, quindi, difendersi non essendo stata chiamata in giudizio come litsconsorte necessaria.

Ora, nella memoria del 26 aprile 2017, depositata il 2 maggio 2017, la [redacted] ripropone l'eccezione di cui sopra, sostenendo che non può essere considerata coobbligata essendo stata chiamata arbitrariamente in causa tardivamente rispetto al giudizio reso *inter partes* fra l' [redacted] e l'Agenzia delle Entrate di Torino; l'argomento "nuovo" dell'art. 1306 c.c. è sul punto confermativo del principio desumibile dall'art. 14 del dc lgs 546 del 1999 espressamente dedotto nell'eccezione proposta e, quindi, non rileva alcunché ai fini della decisione anche a volerlo - per mera ipotesi - considerarlo motivo nuovo.

Consegue da quanto fino a ora considerato che la sentenza della CTP va confermata, seppure integrando la motivazione con il richiamo alla violazione dell'art. 14 del dc. lgs 546 del 1992.

Appare indiscutibile che la società appellata, alla data di notifica dell'avviso di accertamento a [redacted], fosse già da quasi tre anni cessionaria di un ramo di azienda di quest'ultima in base a un contratto regolarmente registrato e, quindi, avesse la veste di obbligata in solido rispetto al credito tributario derivante dall'avviso medesimo e vantato dall'Agenzia delle Entrate di Torino. Anche a

essa, quindi, avrebbe dovuto essere notificato (come fatto con le cartelle oggetto del presente giudizio) l'avviso di accertamento e, comunque, avrebbe dovuto essere chiamata nel giudizio promosso da [redacted] avverso lo stesso avviso, configurandosi all'evidenza un litisconsorzio necessario. Né vale obiettare, come obietta l'Agenzia che l'appellata si sia astenuta, prima dell'acquisto del ramo di azienda, dall'inoltrare la richiesta di certificazione prevista dall'art. 14, comma 3, del dc. lgs n. 472 del 1997 sulle contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non erano stati soddisfatti; richiesta che le avrebbe permesso, in caso negativo, di avere effetto pienamente liberatorio del cessionario. Ciò in quanto, a parte che al momento dell'acquisto non era ancora iniziata la verifica fiscale di cui al PVC consegnato l'1.10.2018, donde non v'era ragione per l'appellata società di premunirsi di tale certificazione, quel che rileva è l'aspetto della mancata notifica al cessionario coobbligato dell'avviso di accertamento o la sua chiamata in giudizio nel contenzioso promosso avverso l'avviso stesso.

Non essendo avvenuto tutto ciò, la stessa società appellata non può ritenersi coobbligata, essendo rimasta estranea al giudizio promosso avverso l'atto impositivo presupposto delle cartelle esattoriali successivamente notificate e non potendosi opporre alla medesima il giudicato che ha confermato la validità dell'avviso di accertamento notificato alla sola Essediti.

Quanto sopra vale a confutare anche il motivo subordinato contenuto nell'appello dell'Agenzia.

La sentenza [redacted] del 12.1.2012 citata dall'Agenzia non tratta la questione oggetto del presente giudizio ed è, pertanto, inconferente. Anche la sentenza n. [redacted] del 2014 è inconferente per la ragione che essa attiene a una cessione avvenuta successivamente all'accertamento fiscale condotto nei confronti della cedente, mentre l'atto di cessione, si ripete, è anteriore di quasi tre anni alla notifica dell'avviso di accertamento nei confronti dell'Essediti.


In conclusione, l'appello, assorbita ogni altra questione, va rigettato con condanna dell'Agenzia appellante alle spese del grado.

P.Q.M.

La CTR conferma la sentenza impugnata. Condanna l'Agenzia al pagamento delle spese che liquida in euro 6.000,00 oltre accessori di legge.

Firenze, 30 novembre 2018

Il Relatore




Il Presidente

